



20861-17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

eu + ci

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STEFANO SCHIRO' - Presidente -

Dott. ETTORE CIRILLO - Consigliere -

Dott. ENRICO MANZON - Rel. Consigliere -

Dott. LUCIO NAPOLITANO - Consigliere -

Dott. PAOLA VELLA - Consigliere -

TRIBUNI ALTRI
Motivazione
semplificata

Ud. 07/06/2017 - CC

R.G.N. 13617/2016

Ca 20861
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 13617-2016 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)

(omissis), che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (omissis) , in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *controricorrente* -

*6114
17*

avverso la sentenza n. 10584/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI - SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO, depositata il 25/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del Presidente e del Relatore.

Rilevato che:

Con sentenza in data 5 ottobre 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, quale giudice del rinvio, accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 484/1/05 della Commissione tributaria provinciale di Avellino che aveva parzialmente accolto il ricorso di (omissis) contro il provvedimento di irrogazione sanzioni per impiego non regolarizzato di lavoratori. La CTR osservava che il ^(omissis) non aveva dato prova contraria adeguata alla presunzione legale relativa di cui all'art. 3, comma 3, d.l. 12/2002 - conseguente alla pronuncia di incostituzionalità parziale di cui alla sentenza n. 144/2005 della Corte costituzionale- secondo la quale nel caso, come quello in esame, di rivenimento di lavoratori irregolari da parte degli Ispettori dell'INPS, la decorrenza del periodo di computo della sanzione amministrativa è fissata al primo gennaio dell'anno in cui la violazione di legge è stata constatata, salva appunto la prova contraria -spettante all'autore dell'illecito- di una diversa e più ravvicinata decorrenza effettiva. In particolare il giudice tributario di appello affermava sia che i libri paga e matricola non potevano avere effetto probatorio alcuno sia che tale effetto poteva riconnettersi alla



denuncia di inizio lavori inoltrata all'INAIL per il cantiere presso il quale i lavoratori non regolarizzati erano stati trovati intenti al lavoro. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il ^(omissis) deducendo due motivi.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

Considerato che:

Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- il ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione degli artt. 20, 21, d.P.R. 1124/1965, 2709, 2710, cod. civ., poiché la CTR ha affermato l'irrilevanza probatoria dei libri paga e matricola, in quanto provenienti dalla parte.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che «I libri contabili che il datore di lavoro privato è obbligato a tenere, cioè il libro matricola e il libro paga, previsti dagli artt. 20 e 21 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (sostituiti dal libro unico del lavoro ai sensi dell'art. 39 del d.l. n. 112 del 2008, conv. in legge n. 133 del 2008), essendo formati dallo stesso datore di lavoro, possono fare prova a suo favore soltanto se tenuti in modo regolare e completo, ferma comunque la facoltà della controparte di contestarne le risultanze con mezzi contrari di difesa o, semplicemente, con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice» (Sez. I, Sentenza n. 6501 del 26/04/2012, Rv. 622310 - 01).

La CTR ha statuito in modo contrastante con tale principio di diritto, non prendendo nemmeno in considerazione la questione, pregiudiziale, della regolarità formale delle scritture *de quibus*, ma semplicemente negandone l'idoneità probatoria *tout court*.

Ciò implica sia una falsa applicazione della norma correlativa sia un'erronea interpretazione della stessa.

Con il secondo mezzo –ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.– il ricorrente si duole di omesso esame di un fatto decisivo controverso, poiché la CTR non ha concretamente valutato le prove contrarie alla presunzione legale relativa di cui all'art. 3, comma 3, d.l. 12/2002 circa la durata del rapporto di lavoro irregolare in oggetto.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

La sentenza impugnata si colloca ben al di sotto del "minimo costituzionale" individuato da tale principio di diritto come soglia di legittimità non valicabile delle pronunce di merito, limitandosi ad affermare, apoditticamente, che «Nemmeno è probante la denuncia di inizio lavori all'INAIL relativamente al cantiere sul quale sono stati

rivenuti intenti al lavoro il ^(omissis) e lo ^(omissis). Tanto, infatti, è solo idoneo a provare che il lavoro su quel cantiere è iniziato nel settembre 2003, ma non affatto idoneo ad escludere che il rapporto lavorativo sia intercorso con il ^(omissis) già precedentemente per la realizzazione di altri lavori».

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ad entrambi i motivi dedotti, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.


Così deciso in Roma, 7 giugno 2017

Il Presidente
Stefano Schirò




DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi,06...SET...2017.....

Il Funzionario Giudiziaro
Dott.ssa Sabina Pacitti



Il Funzionario Giudiziaro
dott.ssa Sabina PACITTI





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 06 settembre 2017

La presente copia si compone di 5 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92